

CAMERA PENALE DI MATERA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente del Tribunale di
Matera

Al Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Matera

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari
di Matera

Al COA di Matera

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 05 – 06 – 07 MAGGIO 2025.

La Camera Penale di Matera in relazione alle motivazioni contenute nella allegata delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 APRILE 2025

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie avrà la durata di 3 giorni e precisamente il **05 – 06 – 07 MAGGIO 2025;**
- b) la specifica motivazione della astensione attiene al fatto che *“l'Unione delle Camere Penali Italiane ha manifestato, sin dal momento della presentazione del DDL denominato “pacchetto sicurezza”, il proprio più ampio e profondo dissenso sia nei confronti delle singole norme, violative dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, offensività e tassatività, che della visione securitaria e carcerocentrica che ispirava l'intero Disegno di legge nel suo complesso.....le Camere Penali territoriali hanno più volte manifestato, anche*

CAMERA PENALE DI MATERA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

attraverso il ricorso allo strumento dell'astensione, contro le drammatiche, umilianti ed inaccettabili condizioni degli istituti di pena

- c) *in mancanza dei rimedi invocati dai penalisti italiani per la fase esecutiva della pena, quali provvedimenti generalizzati di clemenza, liberazione anticipata speciale e detenzione domiciliare”.*
- d) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- e) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- f) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- g) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- h) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Matera, 16 aprile 2025

Il Presidente

Avv. EDGARDO D'ORSI

Allegati: copia delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane